

STATUTO DELL'AGENZIE REGJONÂL PE LENGHE FURLANE

Approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005, successivamente modificato ed integrato con D.P.Reg. n. 0370/Pres. del 5 dicembre 2006, D.P.Reg. n. 0109/Pres. del 11 maggio 2011, D.P.Reg. n. 054/Pres. del 2 marzo 2012, D.P.Reg. n. 0211/Pres. del 19 ottobre 2012, D.P.Reg. n. 0251/Pres. del 7 dicembre 2012, D.P.Reg. n. 028/Pres. del 28 febbraio 2014 e D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 27 ottobre 2020.

Art. 1

(Finalità, costituzione e sede)

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 6, commi 66 e 67, della Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dall'articolo 4 della Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20, l'organismo denominato ARLeF - Agenzie regionâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), di seguito indicato semplicemente Agenzie, avente sede in Udine.

2. L'Agenzie è l'organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua friulana ed al coordinamento e alla verifica dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 29 del 18.12.2007 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) e dalle altre norme regionali inerenti alla lingua e alla cultura friulana. L'Agenzie promuove e sostiene lo svolgimento coordinato e unitario dei programmi di iniziative realizzati dalla Regione e dalle altre Amministrazioni Pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di tutela della lingua friulana e di promozione del suo uso in tutti gli ambiti della comunicazione e della vita moderna.

Art. 2

(Oggetto dell'attività dell'Agenzie)

1. L'Agenzie opera con le seguenti finalità:

a) svolgere in modo continuativo, autonomo e diretto tutte le attività atte a promuovere e dare piena attuazione alle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana, in particolare a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;

b) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento dell'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione per la promozione e la tutela della lingua friulana, esprimendo pareri e formulando orientamenti e indicazioni sulle iniziative di maggiore rilevanza realizzate con il concorso delle risorse pubbliche;

c) proporre alla Giunta regionale il piano generale di politica linguistica per la lingua friulana e, annualmente, le priorità di intervento, anche tenendo conto delle disponibilità finanziarie;

d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e l'uso della lingua friulana, offrendosi quale sede permanente di coordinamento generale e di verifica delle linee di indirizzo e delle iniziative realizzate da enti e istituzioni;

e) stabilire i criteri e i livelli scientifici e tecnici standard, ai quali devono conformarsi le attività di tutela della lingua friulana e le azioni di promozione del suo uso in tutti gli ambiti della vita

moderna e della comunicazione elaborate e realizzate da Amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche e altri organismi operanti in questo settore;

f) istituire, anche in collaborazione con altri soggetti, un sistema di certificazione per i fini di cui all'art. 7 della legge regionale n. 29 del 18.12.2007 secondo le linee indicate dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue adottato con risoluzione del consiglio d'Europa del novembre 2001;

g) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di promozione della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale e, in particolare, nei mezzi di comunicazione;

h) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale, garantendo uno stabile servizio di consulenza linguistica a favore degli enti pubblici e privati e dei cittadini;

i) organizzare convegni, seminari, incontri di studio e assumere ogni altra iniziativa rivolta a promuovere l'approfondimento di conoscenze e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello statale ed europeo;

j) fornire consulenza per la predisposizione di bandi per l'assegnazione dei contributi finanziari a istituzioni, enti e associazioni impegnate nell'applicazione della legge regionale n. 29 del 18.12.2007;

k) verificare annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua friulana;

k-bis) svolgere un'attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto dell'Amministrazione regionale per la candidatura della Regione a sede dell'Agenzia europea delle lingue;

k-ter) sostenere con appositi contributi le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica;

k-quater) sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge;

k-quinques) sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all'articolo 5 della legge regionale 15/1996, finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attività economiche e sociali;

k-sexies) sostenere con appositi contributi le attività di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea.

l) svolgere ogni altra funzione ad essa attribuita dalla normativa vigente in materia.

2. L'Agenzie svolge i compiti di cui al comma 1 mediante:

a) attività dirette;

b) contributi a soggetti pubblici o a soggetti privati nei casi previsti dalla normativa vigente;

c) forme di collaborazione con organismi pubblici e privati al fine di promuovere la conoscenza, la diffusione e l'uso della lingua friulana;

d) istituzione di borse di studio, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Con regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo.

4. L'Agenzie sostiene direttamente le spese per l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alle proprie specifiche esigenze, nel rispetto della vigente normativa sugli appalti.

1. Sono organi dell'Agenzie il Consiglio di Amministrazione, il Comitato tecnico-scientifico, il Presidente e il Revisore unico dei conti.

Art. 4

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzie è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri, di cui tre proposti dall'Assessore regionale competente in materia di tutela della lingua friulana, fra cui il presidente, uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelto al proprio interno dai rappresentanti degli enti locali ricompresi nell'area di tutela della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e uno designato dall'Università degli Studi di Udine.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per la durata della legislatura regionale nel corso della quale sono nominati e possono essere confermati. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, durante la legislatura, vengono nominati in sostituzione di altri membri restano in carica fino al termine della stessa.

3. Gli emolumenti dei componenti del Consiglio di amministrazione vengono determinati con il provvedimento di nomina.

4. Il Consiglio di amministrazione svolge i seguenti compiti:

a) adozione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività dell'Agenzie;

b) adozione del conto consuntivo dell'Agenzie;

c) approvazione degli atti di indirizzo idonei al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, avvalendosi della consulenza del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7;

d) deliberazione di proposte di modificazioni statutarie dell'Agenzie, da sottoporre alla Regione per l'approvazione;

e) nomina del Comitato tecnico-scientifico;

f) approvazione dei regolamenti.

5. Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12.

Art. 5

(Presidente)

1. E' riservata alla Giunta regionale l'indicazione, nell'ambito dei componenti del Consiglio di amministrazione da essa designati, del Presidente dell'Agenzie.

2. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e coordina l'attività dell'Agenzie.

3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzie.

Art. 6

(Comitato tecnico-scientifico. Composizione)

1. Il Comitato tecnico-scientifico (di seguito indicato semplicemente come Comitato) è composto da otto studiosi, docenti o operatori culturali in possesso di ampia e significativa esperienza nella progettazione o realizzazione di iniziative per l'insegnamento e la divulgazione della lingua friulana e per la promozione del suo uso in tutti gli ambiti della comunicazione e della vita moderna.

2. I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione per la durata di tre anni e possono essere confermati.

3. La composizione del Comitato deve garantire la rappresentanza equilibrata di competenze disciplinari complementari. In particolare ne fanno parte:

a) n. 2 esperti in linguistica con riferimento primario alla pianificazione linguistica;

b) n. 2 esperti in didattica della e nella lingua friulana;

c) n. 2 esperti nell'uso della lingua friulana nei mezzi di comunicazione di massa;

d) n. 2 esperti nell'uso della lingua friulana nella produzione artistica, musicale e multimediale.

4. Ai componenti del Comitato è corrisposto per la partecipazione all'attività collegiale, un gettone di presenza il cui importo è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

(Comitato tecnico-scientifico. Attività, funzioni e competenze)

1. Il Comitato tecnico-scientifico esercita le seguenti funzioni:

a) supporta il Consiglio di Amministrazione nella formulazione del programma annuale di attività dell'Agenzie;

b) supporta il Consiglio di Amministrazione nella formulazione del Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana e, annualmente, nella scelta delle priorità di intervento, anche tenendo conto delle disponibilità finanziarie;

c) svolge una stabile attività di consulenza tecnico-scientifica a favore dell'Agenzie;

d) svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa regionale e dai Regolamenti dell'Agenzie.

2. Il Comitato si riunisce periodicamente. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente dell'Agenzie o da un suo delegato individuato nell'ambito del Comitato stesso.

3. All'attività collegiale del Comitato partecipa anche il Direttore del Servizio competente in materia di identità linguistiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o un suo delegato individuato nell'ambito del Servizio stesso.

4. Con regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, l'attività del Comitato può essere disciplinata sulla base di un'articolazione interna per aree di attività e di intervento, funzionali al migliore perseguimento delle finalità statutarie, con l'attribuzione, nell'ambito del Comitato stesso, di corrispondenti incarichi di responsabile di area e la costituzione di gruppi di lavoro.

Art. 8

(Struttura operativa dell'Agenzie)

1. La struttura operativa dell'Agenzie si articola nel Direttore, nell'Ufficio di Direzione e nello Staff tecnico-scientifico.

Art. 8-bis

(Direttore)

1. Il Direttore soprintende all'attuazione degli indirizzi programmatici indicati dagli organi di amministrazione dell'Agenzie. In tale ambito:

- a) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti degli organi dell'Ente e dà attuazione agli indirizzi e obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico-scientifico;
- c) dirige il personale dell'Ufficio di Direzione e lo Staff tecnico-scientifico e ne coordina le attività.

2. L'incarico di Direttore dell'Agenzie è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabili, a persona in possesso di diploma di laurea, con competenza amministrativa e preparazione specifica in materia di tutela della lingua friulana. Al conferimento si provvede previa procedura ad evidenza pubblica su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne specifica i requisiti richiesti.

3. Le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto contrattuale sono fissate dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente per i dirigenti regionali con incarico di direttore di servizio.

Art. 9

(Ufficio di Direzione)

1. L'Ufficio di Direzione opera alle dipendenze del Direttore per l'espletamento dei compiti di gestione e si avvale di dipendenti appartenenti alle seguenti tipologie:

- a) personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- c) personale messo a disposizione dalla Regione o da altre Amministrazioni pubbliche.

2. L'articolazione interna, le modalità di erogazione del trattamento accessorio e le disposizioni per il reclutamento del personale dell'Ufficio di Direzione sono definite dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzie con apposito regolamento.

3. Le assunzioni di personale, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto delle disposizioni in materia di reclutamento nel pubblico impiego e compatibilmente con le disponibilità di bilancio. I posti vacanti nell'organico dell'Agenzia possono essere coperti anche mediante mobilità di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni pubbliche.

4. In caso di mobilità di personale da un Comparto diverso dal Comparto unico del Friuli Venezia Giulia verranno definite le corrispondenze delle categorie e delle figure professionali sulla base delle affinità riscontrabili nelle rispettive declaratorie. Il personale è inquadrato nella categoria, livello, figura professionale e posizione economica, in conformità alla equiparazione risultante e conserva ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'Amministrazione di provenienza. Qualora il trattamento economico fondamentale risulti inferiore a quello fisso e continuativo già in godimento presso l'Amministrazione di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno personale. Nel caso in cui la posizione giuridico-economica di provenienza subisca variazioni, il personale verrà reinquadrato sulla base della posizione giuridico-economica del provvedimento che l'ha determinata.

5. Al personale di cui al comma 1, alinea a) e b) si applica il Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico del Friuli Venezia Giulia - area enti locali. Al solo personale appartenente alla categoria D, in attuazione delle norme contrattuali del Comparto unico regionale e locale, può essere attribuita una specifica posizione organizzativa secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui al comma 2.

6. Il trattamento giuridico del personale di cui al comma 1, alinea c), resta disciplinato dall'ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza. Gli istituti e l'entità della retribuzione accessoria per il predetto personale sono disciplinati dalle norme in vigore per il personale appartenente ai ruoli dell'Agenzie, se non diversamente stabilito.

7. Su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'Agenzie può inoltre:

a) ricorrere alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto della normativa vigente in materia;

b) ricorrere a consulenze professionali ed a collaborazioni esterne;

c) stipulare, per le finalità connesse all'uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, apposite convenzioni con i soggetti e secondo le modalità previste dall'art. 6 del D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345;

d) ricorrere ai tirocini formativi di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

Art. 10

(Staff tecnico-scientifico)

1. A supporto del Comitato tecnico-scientifico, per l'espletamento delle sue attività istituzionali e per lo svolgimento di attività di consulenza scientifica e operativa a favore delle Amministrazioni pubbliche e di altri enti e organismi pubblici e privati in materia di uso della lingua friulana, l'Agenzie può avvalersi di uno staff tecnico-scientifico composto da esperti con specifiche e riconosciute competenze nell'uso della lingua friulana nei settori dell'istruzione, della ricerca, della comunicazione e della pubblica amministrazione.

Art. 11

(Revisore unico dei conti)

1. Il Revisore unico dei conti è nominato, su proposta dell'assessore competente in materia di tutela della lingua friulana, con decreto del Presidente della Regione, che ne determina il compenso, tra esperti in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Con le medesime modalità è nominato un Revisore unico supplente.

2. Il Revisore unico dei conti resta in carica per tre anni dalla data della nomina e può essere confermato una sola volta.

3. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;

b-bis) svolge le funzioni previste dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);

c) esercita le restanti funzioni previste dalla normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti regionali.

Art. 12
(Bilancio e patrimonio)

1. Le entrate dell'Agenzie sono costituite:

- a) dai trasferimenti annualmente disposti dalla Regione per lo svolgimento dell'attività statutaria;
- b) da finanziamenti e contributi provenienti dalla Regione e da altri enti pubblici e privati.

2. L'anno sociale e finanziario coincide con l'anno solare.

3. Il Consiglio di Amministrazione adotta con propria deliberazione il bilancio di previsione pluriennale, accompagnato dal programma triennale di attività dell'Agenzie, nonché il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, entro i termini e con le modalità e schemi stabiliti dalla normativa vigente in materia di contabilità applicabile agli enti di diritto regionale. I documenti programmatici e di bilancio, preventivo e consuntivo, accompagnati dalla relazione del Revisore unico dei conti, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

4. Il patrimonio dell'Agenzie è costituito dalle attrezzature e dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo da essa acquisiti.

Art. 13
(Subentro nei rapporti giuridici facenti capo all'OLF)

1. L'Agenzie subentra nei rapporti attivi e passivi già instauratisi in capo all'OLF (Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane) nell'esercizio delle sue attività istituzionali.

Art. 14
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dalla legislazione regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti regionali.